



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO GIUSTIZIA SPORTIVA

COMUNICATO UFFICIALE N. 4

Roma, 28 ottobre 2016

GIUDICE UNICO NAZIONALE ARTISTICO ANNO SPORTIVO 2016

SCIoglimento del Vincolo

Il Giudice Sportivo Nazionale

ESAMINATA la richiesta di scioglimento anticipata del vincolo sportivo con la Società Olimpia Skaters di Rovigo per cambio di residenza, presentata dall'atleta Rizzo Matteo;

RILEVATO che in tale istanza il suddetto atleta chiede che venga applicato l'art. 20 comma 4 punto a) del Regolamento Organico che stabilisce la possibilità dello Scioglimento del Vincolo "nel caso in cui l'atleta trasferisca la propria residenza in comune diverso da quello nel quale ha sede la società sportiva di vincolo e sempre che tale trasferimento costituisca effettivo impedimento al proseguimento dell'attività agonistica";

CONSIDERATO che il Rizzo ha allegato un certificato dal quale si evince di aver trasferito da Rovigo a Rimini la propria residenza e di non poter quindi proseguire l'attività con la società Olimpica in quanto la distanza fra le località di residenza e quella del luogo della società di appartenenza è di circa 180 Km e cioè tale da far configurare la fattispecie di "effettivo impedimento al prosieguo dell'attività" previsto dal citato art. 20 del Regolamento Organico;

ESAMINATE anche le argomentazioni esposte nella memoria inoltrata dalla società Olimpica che evidenziano circostanze che secondo la stessa società non sembrerebbero avvalorare la veridicità del trasferimento di residenza dell'atleta Rizzo, ed in particolare:

- a) l'atleta Rizzo sarebbe iscritto all'università di Ferrara, che dista da Rimini oltre 150 Km, mentre da Rovigo (città già di residenza del Rizzo) dista circa 30 Km;
- b) il suddetto atleta non risulterebbe avere attività lavorativa nella città di Rimini, ma continuerebbe ad essere a carico dei genitori, data la sua unica attività di studente;
- c) in tale condizione di apparente non autonomia economica lo stesso atleta avrebbe trasferito la propria residenza in maniera pretestuosa da Rovigo (dove continuano a risiedere la madre e il fratello, mentre il padre è residente in provincia di Padova ma a non molti Km da Rovigo), solamente al fine di ottenere lo svincolo dalla Società Olimpica Skaters;



ATTESO però che il punto a) dell'art. 20 punto 4 del Regolamento Organico invocato dall'atleta Rizzo, sembra subordinare lo scioglimento del vincolo anticipato alla sola rilevazione dell'effettivo impedimento al proseguimento dell'attività agonistica a seguito del trasferimento di residenza, né fornisce mezzi o comunque possibilità onde permettere al sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale di svolgere probante attività inquirente al fine di approvare la verità;

RILEVATO inoltre che anche la Corte Sportiva di Appello sembra ritenere legittimati "gli atleti a richiedere lo svincolo nel caso in cui per motivazioni familiari, *insindacabili* in questa sede, si prenda la decisione di trasferirsi, in quanto la ratio della norma è quella di permettere la mobilità degli atleti, soprattutto se minorenni, e non vincolarne in modo arbitrario le scelte sportive e di vita" (vedi c.u. n. 10 del 7/9/2015 – C.S.F.);

APPURATO che nel caso de-quo vada inoltre applicato l'art. 20 punto 3 del precitato Regolamento Organico per cui sussiste il diritto della Società Olimpica Skaters, così come richiesto nella propria memoria, ad ottenere il premio di addestramento e formazione tecnica da calcolarsi secondo le modalità di cui all'art. 22;

DELIBERA

- di accogliere la domanda di scioglimento anticipato del vincolo avanzata dall'atleta Rizzo Matteo nei confronti della Società Olimpia Skaters di Rovigo;
- di accogliere la richiesta di pagamento dell'indennità e addestramento e formazione tecnica, da calcolarsi secondo le modalità previste dall'art. 22 del Regolamento Organico e dalle norme applicate dal Consiglio Federale con delibera n. 109 del 25/06/2016, per un ammontare di euro 1480,00.
- di rimandare, per quanto riguarda le altre pretese economiche avanzate dalla Società, agli accordi intercorsi tra la medesima Società e l'atleta Rizzo.

F.to Il Giudice Sportivo Nazionale
(Dott. Marcello Bicini)